



## STATUTO ASSOCIAZIONE "IMT STUDENT AND ALUMNI ASSOCIATION APS"

### Art. 1 Costituzione e Sede

1. È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: **"IMT STUDENT AND ALUMNI ASSOCIATION APS"** da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Lucca.
2. L'acronimo APS acquista efficacia a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).
3. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

### Art. 2 Durata

1. L'Associazione ha durata indeterminata.

### Art. 3 Esercizio sociale e Patrimonio

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo Comune, definito all'art. 15.

### Art. 4 Finalità e attività

1. L'associazione persegue le finalità di seguito elencate:
  - favorisce, mantiene e sviluppa i rapporti personali, culturali e professionali tra tutti gli allievi e gli alumni della Scuola, secondo un modello a rete di persone, competenze ed esperienze;

SM  
Bj

- favorisce la crescita professionale e culturale degli associati;
- valorizza e diffonde la cultura scientifica, la tradizione e i valori della Scuola IMT
- concorre ad iniziative a favore della Scuola IMT.

L'associazione persegue le dette finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 Codice del Terzo Settore, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore.

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende:

- promuovere l'organizzazione di giornate di studio, convegni, eventi scientifici, didattici e culturali, anche aperti al pubblico;
- promuovere l'organizzazione di incontri tra gli associati e degli associati con imprese, istituzioni, ordini professionali, esperti;
- organizzare altre iniziative culturali, artistiche, sportive e di divulgazione scientifica;

SM

PG

- istituire e/o finanziare borse di studio, premi di ricerca, premi per tesi di dottorato, assegni di ricerca;
- istituire premi e/o onorificenze;
- promuovere l'attivazione di progetti innovativi in campo economico, culturale e sociale;
- promuovere contatti con associazioni nazionali o internazionali che abbiano interessi affini;
- promuovere contatti e iniziative congiunte con aziende, enti pubblici e privati, e università;
- porre in essere ogni altra iniziativa conforme agli scopi associativi e alle attività di interesse generale suindicate.

L'Associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia, sia all'estero.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

Stc

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata dal Consiglio esecutivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Pg

#### **Art. 5 Soci - diritti ed obblighi**



1. Possono diventare Soci Ordinari, su domanda scritta al consiglio  
esecutivo, tutti gli allievi immatricolati della Scuola IMT e gli alunni che  
abbiano ivi concluso il proprio ciclo di studi.

Sono Soci Sostenitori tutte le persone fisiche o enti del terzo settore o  
senza scopo di lucro che, su domanda scritta al consiglio esecutivo,  
siano dichiarate tali dallo stesso.

Sono Soci Onorari quelle persone fisiche o enti del terzo settore o senza  
scopo di lucro che, pur non avendo i requisiti di allievo o alumnus della  
Scuola, siano dichiarate tali dal Consiglio Esecutivo per il particolare  
sostegno economico, finanziario, organizzativo o per meriti professionali  
o scientifici di particolare rilevanza.

Il Consiglio Esecutivo stabilisce annualmente le quote di iscrizione  
eventualmente dovute per ciascuna categoria di associati. I Soci onorari  
sono in ogni caso esonerati dal pagamento della quota associativa.

2. I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne  
l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere  
visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi, su richiesta scritta  
al Presidente dell'associazione.

3. i soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- versare la quota associativa, ove prevista, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Esecutivo.

#### **Art. 6 Ammissione e cessazione dalla qualità di socio**

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Esecutivo, previa domanda scritta dell'interessato.

Nel decidere in ordine all'ammissione, il Consiglio Esecutivo opera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Esecutivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Esecutivo, con delibera motivata, entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, comunica all'interessato la decisione di rigetto.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può chiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

ST

Il recesso dei soci ed i motivi di esclusione sono regolati a norma dell'articolo 24 del Codice Civile, fatto salvo quanto di seguito previsto.

La qualifica di socio si perde:

- per morosità nel pagamento della quota associativa annuale, se dovuta;
- per recesso, da comunicare in forma scritta al Consiglio Esecutivo almeno 6 mesi prima della chiusura dell'anno solare. Il recesso diviene efficace allo scadere dell'anno in corso;

DG

- a seguito di comportamenti o attività gravemente lesivi dell'Associazione, dei suoi organi o dei singoli associati, per violazione dei principi del Codice etico della Scuola IMT nonché per atti e comportamenti incompatibili con gli scopi dell'Associazione e con l'onorabilità dei suoi associati.

Fatta salva l'ipotesi della perdita della qualità di Socio per esercizio del recesso, l'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Esecutivo, con decisione motivata e comunicata al socio interessato.

#### **Art. 7 Organi sociali**

1. Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Esecutivo;
- l'Organo di Controllo se obbligatorio per legge.

Sono cariche associative:

- il Presidente e i Vicepresidenti;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

2. Il Consiglio Esecutivo può nominare un Presidente Onorario, anche non appartenente all'Associazione. Il Presidente Onorario è privo del diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio Esecutivo.

SK

#### **Art. 8 Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci regolarmente iscritti all'Associazione.
2. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. I soci aventi diritto al voto potranno farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega

RG



scritta, ove l'assemblea si svolga in presenza o in forma mista. Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni socio.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente. La convocazione deve riportare la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno dell'adunanza, con avviso spedito a tutti i soci per posta elettronica, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

4. L'Assemblea, anche in mancanza di formale convocazione, si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti gli aventi diritto al voto.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigerne e regolarne lo svolgimento ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

6. Le riunioni dell'Assemblea vengono verbalizzate dal Segretario o da un membro dell'assemblea scelto dal Presidente con funzioni di segretario verbalizzante. Ogni verbale deve essere sottoscritto sia dal Presidente che dal Segretario verbalizzante e reso accessibile ai soci, anche in forma elettronica.

SR

7. L'Assemblea può svolgersi in presenza, in forma telematica, mediante collegamenti audio e/o video, e in forma mista, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti il Presidente, o il suo delegato, e il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

Ag

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti se il visionare, ricevere o trasmettere documenti sia necessario per la decisione da assumere;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove è presente il Presidente.
- la votazione potrà svolgersi con mezzi telematici che consentono l'accertamento dei contenuti del voto.

8. Anche le delibere di nomina degli organi sociali possono avere luogo in forma telematica.

9. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio.

10. L'Assemblea può essere altresì convocata, in qualsiasi momento, su iniziativa del Presidente, o su richiesta motivata dalla maggioranza del Consiglio Esecutivo, o su richiesta motivata dell'organo di controllo o su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci che ne facciano formale richiesta scritta.

11. L'Assemblea convocata in via ordinaria:

- approva, a voto palese, il bilancio consuntivo;
- elegge o revoca nel suo seno i componenti del Consiglio Esecutivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- delibera sugli argomenti che il Presidente o il Consiglio Esecutivo ritengano opportuno sottoporle.

12. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto. In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13. L'Assemblea straordinaria:

- approva le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva lo scioglimento, la trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

14. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati in proprio e per delega, in seconda convocazione con la presenza di almeno metà degli associati in proprio e per delega, ed in terza convocazione, che non può essere fissata per lo stesso giorno, con la presenza di almeno di 1/3 degli associati in proprio e per delega. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

#### **Art. 9 Consiglio Esecutivo**

1. Il Consiglio Esecutivo è composto da almeno 7 e non oltre 11 componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci nel suo seno. All'atto dell'elezione del Consiglio Esecutivo, il candidato allievo immatricolato che abbia conseguito il maggior numero di preferenze (superiori a una) tra gli allievi,

risulta eletto automaticamente. Il restante numero di Consiglieri viene eletto in ordine di preferenza, indipendentemente dalla qualifica.

2. Il Direttore di IMT (o persone da questi designate) è invitato a partecipare al Consiglio Esecutivo in qualità di uditore e senza diritto di voto.

3. In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere eletto dall'Assemblea dei Soci, subentra il primo dei candidati non eletti. In mancanza, l'Assemblea indice elezioni suppletive. Il nuovo consigliere scade insieme a quelli già in carica all'atto della sua nomina.

4. Il Consiglio Esecutivo dura in carica 3 anni.

5. Il Consiglio Esecutivo nomina al suo interno, a maggioranza relativa, a scrutinio segreto o per acclamazione il Presidente.

6. Il Consiglio Esecutivo, su proposta del Presidente, nomina nell'ambito del Consiglio, i Vicepresidenti, determinandone il numero (fino ad un massimo di due) e i compiti specifici, il Segretario e il Tesoriere.

7. Il Consiglio Esecutivo può individuare, tra i Soci Onorari o tra gli alunni che si siano distinti per particolari meriti professionali, culturali o scientifici, un soggetto cui conferire la carica di Presidente Onorario.

SH

8. Il Consiglio Esecutivo in particolare:

a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;

b) promuove le iniziative relative agli scopi dell'Associazione;

c) decide sulla perdita della qualifica di associato per indegnità e per morosità;

d) predispone i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

Rg

e) delibera in ordine all'obbligo di pagamento della quota associativa annuale e ne definisce l'ammontare, in base alle categorie dei Soci, fatta eccezione per i Soci Onorari;

f) cura l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione dell'Associazione ed imparte le direttive sulle modalità di funzionamento dell'Associazione;

g) decide in merito alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione;

h) decide in merito all'assunzione di personale;

i) propone all'Assemblea, all'unanimità, la modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo nonché la messa in liquidazione dell'Associazione.

j) approva eventuali regolamenti interni che disciplinano particolari aspetti della vita dell'Associazione.

9. Il Presidente convoca il Consiglio Esecutivo, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i membri del Consiglio Esecutivo siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

10. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i membri all'indirizzo di posta elettronica comunicato al momento dell'assunzione della carica, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

11. Il Consiglio Esecutivo si riunisce presso la sede sociale o anche altrove.

12. Le adunanze del Consiglio Esecutivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri eletti in carica.

13. Le riunioni del Consiglio Esecutivo si possono svolgere anche in forma telematica, mediante mezzi di telecomunicazione, alle medesime condizioni previste per l'Assemblea dei Soci.

14. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio Esecutivo.

15. Per la validità delle riunioni del Consiglio Esecutivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Esecutivo sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

16. Le decisioni del Consiglio Esecutivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, purché sia assicurato a ciascun membro del Consiglio un'adeguata informazione e il diritto di partecipare alla decisione. Il procedimento, curato dal Segretario, deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni dei membri del Consiglio Esecutivo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del Consiglio Esecutivo.

SM

#### Art. 10 Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Esecutivo nel suo seno, dà impulso all'attività dell'Associazione, ha la rappresentanza legale e cura i rapporti esterni dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Esecutivo e l'Assemblea dei Soci.

R



2. Il Presidente non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi e, in ogni caso, per non più di 12 anni complessivi, anche non consecutivi.

3. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito da uno dei Vice-Presidenti, nominato dal Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio oppure altri Soci.

4. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Esecutivo.

#### **Art. 11 Presidente Onorario**

1. Il Presidente Onorario può essere nominato tra i soci onorari o gli alumni che si siano distinti per particolari meriti professionali o scientifici. Il Presidente Onorario ha funzioni di alta rappresentanza dell'Associazione nei rapporti con imprese, istituzioni ed enti nazionali e internazionali.

#### **Art. 12 Segretario**

1. Il Segretario assiste il Presidente e i Vice-Presidenti nell'adempimento dei propri compiti, cura l'organizzazione e il coordinamento di tutta l'attività dell'Associazione.

Str

#### **Art. 13 Tesoriere**

1. Il Tesoriere cura l'amministrazione, svolgendo tutti gli atti necessari alla gestione dell'Associazione e conserva le scritture contabili.

#### **Art. 14 Organo di controllo**

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Rg

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

SH

JF

**Art. 15 Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

**Art. 16 Bilancio di esercizio**

1. L'associazione redige il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dall'art. 13 Codice del Terzo Settore
2. Il progetto di bilancio è predisposto dal Consiglio esecutivo, è approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, ed è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

ST

Pg

3. Il consiglio esecutivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

#### **Art. 17 Scioglimento dell'Associazione**

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio residuo vengono deliberati dall'Assemblea Straordinaria con le modalità previste al precedente art. 8.
2. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe.

#### **Art. 18 Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

*Siera Ianna*

*Diego*

